



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Rel. Consigliere -

Oggetto

REVOCATORIA  
ORDINARIA.

Ud. 16/07/2015 - CC

R.G.N. 12745/2014

Cm - 20376  
Rep.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 12745-2014 proposto da:

DS

, elettivamente domiciliata in VENEZIA,  
CANNAREGIO 5677, presso lo studio dell'Avvocato MAURIZIO  
TREVISAN, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del  
ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

X

BANCA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI, 70,  
presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA CAVEDAL,  
giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -*nonché contro*

BR

;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 2387/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato CATALANO ROBERTO (DEL AVV. BENEDETTO GARGANI), che si riporta ai motivi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

È stata depositata la seguente relazione.

«1. La X Banca s.c.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, i coniugi SD e RB, chiedendo che fosse dichiarato inefficace, nei suoi confronti, l'atto col quale i convenuti avevano costituito in fondo patrimoniale tutti i beni immobili di loro proprietà.

Si costituì la sola D, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò inefficace, nei confronti della Banca attrice, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

2. La pronuncia è stata appellata dalla D e la Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'11 ottobre 2013, ha respinto l'appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d'appello ricorre SD con atto affidato ad un motivo.

Resiste X Banca s.c.p.a. con controricorso

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

*Fine*

5. Col primo ed unico motivo di ricorso denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., oltre a motivazione omessa o insufficiente.

Osserva la ricorrente, fra l'altro, che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza, posta in evidenza fin dal primo grado, secondo cui l'atto oggetto di revocatoria era antecedente rispetto alla lettera con la quale la Banca aveva proceduto alla revoca degli affidamenti.

5.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d'appello – dopo aver ricordato che i coniugi convenuti erano fideiussori di due società, entrambe amministrate dal **B**, e che la Banca attrice aveva ottenuto decreti ingiuntivi esecutivi nei confronti delle società e dei coniugi stessi – ha evidenziato che la **D**

era socia di una delle due società e moglie dell'amministratore, sicché su di lei gravava un obbligo di informazione. Ha poi aggiunto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale aveva preceduto di poco l'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte della Banca creditrice e l'ammissione al concordato preventivo delle società debitrice principali; ed ha posto in luce che l'atto da revocare interveniva ben quindici anni dopo che i due coniugi avevano contratto matrimonio. La sentenza, inoltre, ha rammentato che, ai fini dell'azione revocatoria, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito – e, come tale, revocabile sulla base della mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori – e che l'esercizio dell'azione presuppone la sola esistenza del debito e non anche la sua concreta esigibilità.

Si tratta di affermazioni, in punto di diritto, del tutto conformi alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 7

Ful

ottobre 2008, n. 24757, e 18 ottobre 2011, n. 21492, sulla natura di atto a titolo gratuito in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale).

D'altra parte, per superare l'obiezione del ricorso circa l'antiorità dell'atto di costituzione del fondo rispetto alla lettera di revoca degli affidamenti, è sufficiente ricordare – come implicitamente ha fatto la Corte d'appello – che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (sentenza 15 febbraio 2011, n. 3676, in linea con un consolidato orientamento).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato».

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La sola società controricorrente X Banca ha depositato una memoria alla precedente relazione, insistendo per il rigetto del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

*True*

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

**Per questi motivi**

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 16 luglio 2015.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria

Oggi.

09 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
*Ornella Latrofa*

*[Handwritten signature]*

*Ful*